# **BOLLETTINO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI**

#### INDICE

COMMISSIONI RIUNITE	(X	1	$\mathbf{E}$	ΧI	1):				
In sede legislativa								Pag.	1
AFFARI COSTITUZIONALI	(I	):							
In sede legislativa								))	1
In sede referente	٠	٠	٠	•	٠	•	•	>>	3
Affari interni (II):									
In sede legislativa				٠	•			>>	3
GIUSTIZIA (IV):									
In sede legislativa								))	4
BILANCIO E PARTECIPAZ	10N	1	SIA	TAL	.1 (	(V)	:		
In sede referente						٠		))	4
FINANZE E TESORO (VI)	:								
In sede legislativa								))	5
In sede referente	•		•		٠			1)	6
DIFESA (VII):									
In sede legislativa								))	6
In sede referente	٠	٠	•	٠	٠	•	٠	<b>))</b>	17
LAVORI PUBBLICI (IX):									
In sede legislativa	•	٠		•		•	٠	13	7
INDUSTRIA (XII):									
In sede referente			٠	•	٠	•		))	8
Lavoro (XIII):									
In sede referente								n	8
IGIENE E SANITÀ (XIV)	:								
In sede referente								))	8
COMMISSIONE PARLAM	EN'	ľAľ	RE					<b>»</b>	9

## AGRICOLTURA (XI) e INDUSTRIA (XII)

# Commissioni riunite.

#### IN SEDE LEGISLATIVA.

Mercoledi 31 ottobre 1962. — Presidenza del Presidente della XI Commissione Germani. — Intervengono i Sottosegretari di Stato: per l'agricoltura e le foreste, Sedati; per l'industria e il commercio, Gaspari.

Votazione segreta sul disegno di legge: « Disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi » (1892). Il Presidente Germani indice la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge i cui articoli erano stati approvati nella seduta precedente.

Il disegno di legge n. 1892 risulta approvato.

## AFFARI COSTITUZIONALI (I)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 31 OTTOBRE 1962. — Presidenza del Presidente LUCIFREDI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica amministrazione, Giraudo.

DISEGNO DI LEGGE:

« Modificazioni ed integrazioni alla disciplina della responsabilità patrimoniale dei dipendenti dello Stato, adibiti alla conduzione di auloveicoli o altri mezzi meccanici e semplificazioni delle procedure di liquidazione dei danni » (3973).

La Commissione riprende l'esame dell'articolo 8 del disegno di legge sospeso nella seduta del 24 ottobre 1962, a seguito della presentazione di emendamenti aggiuntivi proposti dal Governo al testo dell'articolo in questione.

Il deputato Tozzi Condivi esprime la preoccupazione che, mentre si procede alla approvazione del provvedimento, diretto a modificare le norme regolanti la responsabilità dei dipendenti dello Stato, si continuino le procedure per l'accertamento delle responsabilità ed il risarcimento dei danni, in base alle norme vigenti ritenute non conformi ai principi di giustizia, come risulta dal fatto che, su iniziativa del Governo, il Parlamento si appresta ad approvare le norme in questione. Propone pertanto che la Commissione faccia voti acché tutte le procedure siano-sospese in attesa che abbia compiuto il suo corso il disegno di legge in discussione.

Il Sottosegretario di Stato Giraudo assicura che da parte del Governo saranno date disposizioni in tal senso agli uffici competenti.

La Commissione, quindi, dopo interventi dei deputati Berry e Nannuzzi, del Relatore Bozzi, del Presidente Lucifredi e del Sottosegretario di Stato Giraudo approva tre

emendamenti aggiuntivi all'articolo 8 del testo originario, diretti: a consentire che l'amministrazione a favore della quale sia stata pronunciata decisione di condanna, passata in giudicato, e non ancora eseguita, contro un dipendente, provvede di ufficio a rinunciare alla riscossione del suo credito ove risulti trattarsi di condanna che non sia stata pronunciata per dolo o colpa grave, previo conforme parere del Procuratore generale della Corte dei conti; a consentire altresì che l'interessato possa ricorrere nelle forme e nei modi previsti dll'articolo 25 del regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, nel caso che l'amministrazione non rinunci al proprio credito; infine, a dettare altre norme procedurali per conseguire le finalità precedentemente indicate.

#### PROPOSTE DI LEGGE:

VEDOVATO: « Modifica dell'articolo 4 dell'articolo 4 della legge 28 dicembre 1950, n. 1079, concernente gli appartenenti ai ruoli del personale del cessato Governo delle Isole italiane dell'Egeo » (26);

DE VITA ed altri: « Modifica alla legge 28 dicembre 1950, n. 1079, relativa alla disciplina di talune situazioni riferentisi ai pubblici dipendenti non di ruolo » (276);

QUINTIERI ed altri: «Interpretazione autentica della legge 28 dicembre 1950, n. 1079, concernente la disciplina di talune situazioni riferentisi ai pubblici dipendenti non di ruolo » (1505).

Il Relatore Berry riferisce sulle tre proposte di legge, illustrandone le finalità e la portata e precsando che solo per la proposta di legge d'iniziativa del deputato Quintieri è possibile, a suo avviso, procedere all'esame ed all'approvazione, poiché il contenuto delle proposte di legge nn. 26 e 276 è tale da destare non poche perplessità, dando anche il parere contrario della Commissione bilancio sulle proposte d'iniziativa dei deputati Vedovato e De Vita.

Propone quindi il seguente testo costitutivo integrale dell'articolo unico della proposta di legge diniziativa del deputato Quintieri:

« A favore degli ex dipendenti delle disciolte Organizzazioni sindacali e degli Enti pubblici soppressi con decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, che siano stati assunti in servizio presso le Amministrazioni dello Stato anteriormente all'entrata in vigore della legge 28 dicembre 1950, n. 1079, è ammesso a riscatto ai fini del trattamento di quiescenza il periodo di effettivo servizio prestato presso gli Enti di provenienza.

Per il riscatto di detto periodo valgono le modalità di cui all'articolo 6 della l'egge 15 febbraio 1958, n. 46, in quanto applicabili ».

Propone altresì che il titolo della proposta di legge venga sostituito dal seguente: «Provvedimenti a favore degli ex dipendenti delle disciolte Organizzazioni sindacali e degli Enti pubblici soppressi con decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369 ».

Dopo interventi dei deputati Nannuzzi e Jacometti, del Presidente Lucifredi e del Sottosegretario Giraudo, che concordano con le proposte del Relatore, la Commissione approva la modifica del titolo proposta dal Relatore.

Trattandosi di articolo unico, l'approvazione del provvedimento è rinviata alla votazione a scrutinio segreto.

L'esame delle proposte di legge numeri 26 e 276 è rinviato a data da stabilirsi.

#### PROPOSTA DI LEGGE:

Santi: « Intangibilità ed imprescrittibilità del diritto al conseguimento ed al godimento della pensione o di altro assegno da liquidarsi ai dipendenti statali alla cessazione del rapporto di dipendenza » (1885).

Il Relatore Cossiga riferisce illustrando la portata e le finalità della proposta di legge e dichiarando di essere favorevole allo spirito di essa in quanto aderisce all'orientamento della dottrina e della giurisprudenza che è attualmente tale da far ritenere la pensione come parte della retribuzione del dipedente dello Stato di cui viene differito il godimento. Ritiene, tuttavia, che la proposta di legge nella sua attuale formulazione debba essere modificata ed integrata in modo da porre come condizione, perché non possa esser perduto o soggetto a riduzione o a sospensione il diritto alla pensione, in fatto di non aver subito condanna per reati contro la personalità dello Stato che importi l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Ritiene altresì che la proposta debba essere modificata anche nel senso che la prescrizione del diritto alla pensione debba essere mantenuta e ciò al fine di garantire il principio della certezza giuridica. Preannuncia emendamenti diretti a concretare i principi su esposti.

Intervengono nella discussione i deputati Jacometti e Nannuzzi che ritengono preferibile approvare la proposta nel testo originario poiché gli emendamenti preannunciati dal deputato Cossiga determinano in loro un orientamento contrario; il deputato Berry ritiene che la portata degli emendamenti proposti vada rimeditata.

Il Soltosegretario Giraudo concorda con le conclusioni del Relatore e dichiara di aderire, fin d'ora, agli emendamenti che il Relatore proporrà nel senso e per le finalità enunciate.

Il Presidente Lucifredi rileva che molti aspetti della proposta di legge attengono a materia di competenza della Commissione Giustizia; ritiene perciò opportuno che sulla proposta di legge si esprima la Commissione IV.

La Commissione concorda con le osservazioni del Presidente e delibera di rinviare il seguito dell'esame della proposta di legge, in attesa che su essa si esprima la Commissione Giustizia.

Al termine della seduta, la Commissione procede alla votazione a scrutinio segreto del disegno di legge n. 3973 e della proposta di legge n. 1505 che risultano approvati.

#### IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 31 OTTOBRE 1962. — Presidenza del Presidente Lucifredi. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica amministrazione, Giraudo.

## PROPOSTA DI LEGGE:

CASTELLUCCI: « Sistemazione del personale non di ruolo e a cottimo dell'Azienda monopolio banane » (Parere alla VI Commissione) (3825).

Su proposta del Relatore Berry, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

#### DISEGNO DI LEGGE:

"Istituzione di un Collegio di revisori di conti presso l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia " (Approvato dalla XI Commissione permanente del Senato) (Parere alla XIV Commissione) (4165).

Su proposta del Relatore Tozzi Condivi, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole sul disegno di legge.

#### DISEGNO DI LEGGE:

« Concessione di un assegno mensile a talune categorie di impiegati del Ministero della sanità » (*Parere alla VI Commissione*) (4176).

Su proposta del Relatore Berry, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole sul disegno di legge.

## DISEGNO DI LEGGE:

« Statizzazione del Museo civico di Chiusi » (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (Parere alla VIII Commissione) (4185).

Su proposta del Relatore Colleselli, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole sul disegno di legge.

#### DISEGNO DI LEGGE:

« Istituzione di un'indennità per la funzione di direttore generale e qualifiche equiparate o superiori » (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato) (4189) (Parere alla VI Commissione).

Su proposta del Relatore Berry, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole sul disegno di legge e sull'emendamento trasmesso dalla VI Commissione in modo da far sì che l'indennità venga attribuita anche ai direttori centrali delle aziende autonome.

# AFFARI INTERNI (II)

#### IN SEDE LEGISLATIVA.

Mercoledi 31 ottobre 1962. — Presidenza del Presidente Riccio. — Interviene il Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo, Antoniozzi.

#### DISEGNO DI LEGGE:

"Conferimento della somma di lire 300 milioni alla Sezione di credito agrario per l'Emilia e le Romagne per contributi in conto interessi su operazioni di piccolo credito turistico alle zone montane dell'Appennino centro settentrionale "(Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato) (4177).

La Commissione, avendo il Presidente comunicato che la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere favorevole al disegno di legge, e dopo intervento del relatore Mattarelli Gino, approva senza modificazioni i singoli articoli del provvedimento. Resta, pertanto, fissato il conferimento di lire trecento milioni alla Sezione di credito agrario per l'Emilia e le Romagne, per la costituzione di un fondo per contributi in conto interessi da concedersi nella misura massima del 3,50 per cento su prestiti a favore di piccoli proprietari delle zone montane dell'Appennino centro-settentrionale destinati al miglioramento o alla costruzione di case di abitazione e di modeste attrezzature alberghiere al fine di renderle adatte alla ricettività di un turismo a basso costo, nonché all'attuazione di modeste opere di interesse turistico generale.

Successivamente, il Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo Antoniozzi, accoglie, come raccomandazione, un ordine del giorno proposto dai deputati Gagliardi e Vincelli con il quale si chiede che il Governo promuova le necessarie iniziative, disponendo i conseguenti finanziamenti, affinché il sistema di contributi e di incentivi, concessi per le zone montane dell'Appennino centro-settentrionale, sia esteso a tutto il Paese.

In fine di seduta, quindi, il disegno di legge è votato a scutinio segreto ed approvato.

## GIUSTIZIA (IV)

#### IN SEDE LEGISLATIVA.

Mercoledì 31 ottobre 1962. — Presidenza del Presidente Cassiani.

## PROPOSTA DI LEGGE:

LUCIFREDI ed altri: « Provvidenze per la regolarizzazione del titolo di proprietà in favore della piccola proprietà rurale » (Modificata dalla II Commissione permanente del Senato) (854-B).

Il Presidente Cassiani indice la votazione a scrutinio segreto del provvedimento discusso nella seduta del 26 ottobre 1962.

La proposta di legge è, quindi, votata a scrutinio segreto ed approvata.

## BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V)

#### IN SEDE REFERENTE.

Mercoledi 31 ottobre 1962. — Presidenza del Presidente Vicentini. — Intervengono i Sottosegretari di Stato per il bilancio, Matteotti Giancarlo e per la difesa, Pugliese.

Il Presidente Vicentini comunica di avere espresso all'E.N.I. e alla signora Mattei la più viva e commossa partecipazione della Commissione tutta al lutto per la tragica morte dell'ingegnere Enrico Mattei.

## DISEGNO DI LEGGE:

« Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1962, n. 74, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1961-62 » (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (4190).

In assenza del Relatore Belotti, la Commissione delibera di rinviare l'esame del disegno di legge.

## DISEGNO DI LEGGE:

« Norme sulle promozioni a magistrato di Corte di appello e di Corte di Cassazione » (Approvato dal Senato) (2877) (Parere alla IV Commissione).

In sostituzione del Relatore Pedini, il Presidente Vicentini illustra gli ulteriori emendanienti trasmessi dalla Commissione Giustizia intesi a spostare la decorrenza del provvedimento dal 1º luglio 1962 al 1º gennaio 1963 e a introdurre nell'articolo 35 l'equiparazione delle retribuzioni dei giudici ed equiparati sulla base di un compenso annuo di lire 2.760.000.

Dopo che il Sottosegretario Matteotti Giancarlo ha espresso il consenso del Governo agli emendamenti illustrati, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole formulando la condizione che oltre lo spostamento al 1º gennaio 1963 dell'incremento degli organici anche la ripartizione degli stessi di cui alla tabella B del disegno di legge debba avvenire in tre anni a partire dal 1963.

#### PROPOSTE DI LEGGE:

TITOMANLIO VITTORIA ed altri: « Disposizioni per l'estensione dell'assistenza sanitaria agli artigiani titolari di pensione » (2663);

MAZZONI ed altri: « Assistenza sanitaria agli artigiani titolari di pensione » (2682) (Parere alla XIII Commissione).

Dopo una illustrazione del Relatore Biasutti ed interventi del Presidente Vicentini e del Sottosegretario Matteotti Giancarlo, la Commissione delibera di esprimere parere contrario, allo stato degli atti, al testo unificato delle due proposte trasmesse dalla Commissione Lavoro, poiché non risulta definita la misura della maggiore spesa implicata a carico dello Stato né sul fondo globale 1962-63 – richiamato dall'articolo 6 per la copertura – risulta iscritta alcuna posta al riguardo.

#### PROPOSTA DI LEGGE:

DE MARZI FERNANDO ed altri: « Concessione di un contributo straordinario di 35 milioni per la organizzazione in Padova del XII Congresso mondiale triennale dell'Associazione internazionale di logopedia e foniatria » (3759) (Parere alla XIV Commissione).

Su proposta del Presidente Vicentini e dopo che il Sottosegretario Matteotti Giancarlo ha riferito il contrario avviso del Governo (per la indisponibilità delle maggiori entrate cui l'articolo 2 della proposta di legge fa riferimento per la copertura della maggiore spesa), la Commissione delibera di esprimere parere contrario.

# DISEGNO DI LEGGE:

« Riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito » (Modificato dalla IV Commissione permanente del Senato) (3802-B) (Parere alla VII Commissione).

Dopo una illustrazione del Presidente Vicentini, che sostituisce il Relatore Galli, e dopo che il Sottosegretario alla difesa, Pugliese, ha assicurato che la maggiore spesa relativa resterà a carico del bilancio Difesa non solo per l'esercizio in corso ma anche per i successivi, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole alle modifiche introdotte nel disegno di legge da parte del Senato.

# FINANZE E TESORO (VI)

#### IN SEDE LEGISLATIVA.

Mercoledi 31 ottobre 1962. — Presidenza del Presidente Valsecchi. — Intervengono i Sottosegretari di Stato: per le finanze, Micheli; per il tesoro, Natali.

#### DISEGNO DI LEGGE:

« Nuove disposizioni per l'applicazione delle leggi di registro, della imposta generale sull'entrata e del bollo ai contratti di locazione di beni immobili » (4074).

Dopo interventi del Presidente Valsecchi, del Relatore Zugno, dei deputati Raucci, Mello Grand, Albertini, Togni Giulio Bruno, Bima, Schiratti, Angelino Paolo, De Pasquale, Restivo, nonché del Sottosegretario Micheli, la Commissione prosegue nell'approvazione degli articoli del disegno di legge.

Il secondo comma dell'articolo 1 è approvato senza modificazioni; il terzo comma è approvato con una modifica di carattere formale ed il quarto comma è approvato senza modificazioni. Su proposta del Relatore Zugno è soppresso l'ultimo comma dell'articolo 1.

L'articolo 2 è approvato con la soppressione, proposta dal Relatore Zugno, delle parole « per le locazioni di fabbricati urbani » e con l'aggiunta del seguente comma proposto dai deputati Zugno, Togni Giulio Bruno e Castellucci:

« Per i contratti di locazione di durata pluriennale l'imposta di registro è liquidata annualmente in relazione al valore della rendita catastale determinata ai sensi del precedente articolo 1 ed il pagamento al competente Ufficio del registro va fatto ogni anno entrò 20 giorni dalla data di inizio dell'annata locatizia stabilita nel contratto secondo le modalità di cui al successivo articolo 3 ».

L'articolo 3 è approvato con la soppressione, proposta dal Relatore Zugno, delle parole « per le locazioni dei fabbricati urbani ».

Su proposta del Relatore Zugno è approvato il seguente articolo 3-bis:

« Quando l'ammontare dei canoni di locazione relativi a contratti stipulati da persone fisiche non sia inferiore a lire 1 milione e 200 mila annue e sempre quando locatore sia una persona giuridica, il locatore stesso è tenuto ad aprire, a proprio nome, un conto corrente postale e ad effettuare il pagamento dell'imposta dovuta per le rate annuali dei contratti poliennali o per le proroghe o rinnovi contrattuali, mediante postagiro ».

L'articolo 4, dopo approvazione di emendamenti presentati dal Relatore Zugno, dal Presidente Valsecchi e dal deputato Albertini, risulta così formulato:

« In caso di omesso o ritardato pagamento della imposta di registro stabilita dalla presente legge è applicabile una sopratassa, non riducibile, in ragione di sei volte l'imposta non pagata.

La sopratassa di cui al comma precedente è ridotta ad un decimo nel caso in cui il pagamento venga effettuato non oltre il 60° giorno dalla scadenza del termine.

In caso di omessa o di infedele dichiarazione, imputabile al dichiarante, dell'ammontare della rendita catastale ovvero dei prezzi o dei corrispettivi pattuiti è dovuta una sopratassa, non riducibile, pari a 12 volte la imposta annua evasa. Eguale sopratassa, non riducibile, è dovuta nel caso in cui, in contrasto con le risultanze catastali e per fatto del dichiarante, sia dichiarato che gli immobili locati non sono censiti in catasto.

La sopratassa di cui al comma precedente è ridotta ad un decimo nel caso in cui la dichiarazione venga presentata entro il 60° giorno dalla data d'obbligo ed è ridotta alla metà qualora la rettifica della infedele dichiarazione venga presentata entro il 60° giorno dalla data della presentazione della dichiarazione stessa ».

Per dichiarazione di voto, il deputato Raffaelli annuncia il voto contrario del proprio Gruppo sul disegno di legge.

#### DISEGNO DI LEGGE:

« Concessione di un assegno mensile a talune categorie di impiegati del Ministero della sanità » (4176).

Dopo relazione favorevole del deputato Mello Grand, la Commissione approva, senza modificazioni, l'articolo 1.

L'articolo 2, su proposta del Relatore Mello Grand è approvato, con la premessa, al primo comma, delle parole « con la stessa decorrenza stabilita dall'articolo precedente ». Sempre su proposta del Relatore Mello Grand è approvato il seguente comma aggiuntivo al secondo comma dell'articolo 2:

« L'ammontare delle riduzioni effettuate relativamente ai tributi di cui all'articolo 3 del decreto legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869, è attribuito allo Stato ». Gli articoli 3 e 4 sono approvati senza modificazioni. L'articolo 5 è approvato con una modifica di carattere formale relativa al riferimento della legge di copertura dell'onere finanziario.

In fine di seduta, i disegni di legge nn. 4074 e 4176 sono votati a scrutinio segreto ed approvati.

#### IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 31 OTTOBRE 1962. — Presidenza del Presidente Valsecchi. — Intervengono i Sottosegretari di Stato: per le finanze, Micheli; per il tesoro, Natali.

PROPOSTE DI LEGGE:

Musorto ed altri: « Concessione agli ex combattenti, che abbiano maturato il 60° anno di età, di una pensione per la vecchiaia » (*Urgenza*) (2568);

CRUCIANI ed altri: « Concessione agli ex combattenti, che abbiana maturato il 60° anno di età, di una pensione per la vecchiaia » (*Urgenza*) (2620);

VILLA RUGGERO ed altri: « Concessione agli ex combattenti, che abbiano maturato il 60° anno di età, di una pensione per la vecchiaia » (*Urgenza*) (2775).

Il Relatore Zugno riferisce in merito ai provvedimenti rilevando che, pur nel generale orientamento favorevole per l'accoglimento delle proposte, la scelta del progetto di legge da parte della Commissione è subordinata alla possibilità di reperire la copertura dell'onere finanziario conseguente.

Il deputato Cruciani sostiene l'opportunità della soluzione prospettata nella sua proposta di legge. I deputati Nicoletto, Raffaelli e Grilli Giovanni lamentano il ritardo con cui i provvedimenti vengono esaminati e chiedono una pronta decisione in merito alla concessione della pensione agli ex combattenti da parte del Governo. Il deputato Angelino Paolo ritiene necessario concedere un equo riconoscimento per gli ex combattenti. Il Sottosegretario Natali, dopo aver premesso che il riconoscimento da dare agli ex combattenti è senz'altro da ritenersi giusto, rileva l'opportunità che in merito alla concessione della pensione siano delineati dalla Commissione i limiti e le modalità della pensione stessa, ribadendo l'impegno del Governo di risolvere positivamente il problema.

Dopo interventi dei deputati Raffaelli, Nicoletto e Grilli Giovanni che criticano la posizione assunta dal Sottosegretario Natali nonché dei deputati Mello Grand e Restivo, il Presidente Valsecchi rileva l'opportunità che la Commissione, dopo aver ascoltato le dichiarazioni del rappresentante del Governo, considerando le benemerenze degli ex com-

battenti ed il loro sacrificio per la libertà della Patria, inviti il Governo, nel quadro di una. sempre più sensibile politica di solidarietà nazionale ad elaborare in seno alla costituita Commissione per l'unificazione delle pensioni ed a presentare al Parlamento, con ogni possibile urgenza, un disegno di legge che stabilisca il diritto a pensione a favore di tutti gli ex combattenti che abbiano superato il 65° anno di età, che non siano titolari di altre pensioni e non siano iscritti nei ruoli dell'imposta complementare, nei minimi stabiliti per le pensioni erogate dall'I.N.P.S.

Tale diritto dovrebbe competere, per la somma residua, anche a favore degli ex combattenti che siano titolari di altre pensioni, sempre che il cumulo di esse non superi i minimi delle pensioni I.N.P.S. e che l'eventuale beneficiario, in ogni caso, non sia iscritto nei ruoli dell'imposta complementare.

Dopo assicurazioni del Sottosegretario Natali circa l'accoglimento dell'invito rivolto dalla Commissione, il seguito dell'esame delle proposte di legge è rinviato ad una prossima seduta.

#### PROPOSTA DI LEGGE:

BUTTÈ: « Abrogazione di clausola restrittiva nei contratti collettivi di lavoro nel settore del credito registrati in applicazione della legge 14 luglio 1959, n. 741 » (Parere alla XIII Commissione) (4161).

Su richiesta del Relatore Togni Giulio Bruno, che ritiene opportuno un approfondimento dello studio della materia di cui alla proposta di legge, la Commissione rinvia ad altra seduta l'esame del provvedimento, deliberando di chiedere alla competente Commissione una proroga per la emissione del parere.

# PROPOSTA DI LEGGE:

AMADEI GIUSEPPE ed altri: « Agevolazioni fiscali permanenti a favore dell'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio (E.N.A.S.A.R.C.O.) » (*Urgenza*) (3527).

La Commissione delibera di chiedere che il provvedimento venga ad essa deferito in sede legislativa.

## DIFESA (VII)

## IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 31 OTTOBRE 1962. — Presidenza del Presidente Pacciardi. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa, Pugliese.

## DISEGNO DI LEGGE:

« Riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito » (Modificato dalla IV Commissione permanente del Senato) (3802-B).

Il Relatore Leone Raffaele riferisce favorevolmente sulle modificazioni introdotte dal Senato al testo del provvedimento.

Intervengono il deputato Caiati, che sottolinea l'opportunità delle innovazioni apportate nel ruolo degli ufficiali dell'Arma dei Carabinieri ed il Sottosegretario di Stato per la difesa, Pugliese, che si dichiara favorevole al testo del provvedimento approvato dal Sanato.

La Commissione approva quindi gli articoli 16 e 23 ed i quadri II e XV dell'allegato A nel testo pervenuto dal Senato.

Il disegno di legge è votato a scrutinio segreto ed approvato.

#### IN SEDE REFERENTE.

Mercoledi 31 ottobre 1962. — Presidenza del Presidente Pacciardi. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa, Pugliese.

#### PROPOSTA DI LEGGE:

Petrucci: « Limiti di età per l'a cessazione dal servizio degli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo della guardia di finanza » (2812) (Parere alla VI Commissione).

Su proposta del Relatore Leone Raffaele, l'esame del provvedimento è rinviato ad altra seduta.

# DISEGNO DI LEGGE:

« Modificazioni ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del Codice della navigazione » (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato) (3386) (Parere alla IV Commissione).

Il Relatore Guerrieri Filippo riafferma la necessità di un approfondito studio degli aspetti tecnici del disegno di legge; propone quindi, e la Commissione delibera, di rinviarne l'esame ad altra seduta.

# LAVORI PUBBLICI (IX)

#### IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 31 OTTOBRE 1962. — Presidenza del Presidente Aldisio. — Interviene il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, Ceccherini.

## PROPOSTA DI LEGGE:

Zanibelli e Baroni: « Norme integrative della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, recante norme per la costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli » (4089).

Dopo la illustrazione favorevole del Relatore Baroni, la Commissione passa all'esame dell'articolo.

L'articolo della proposta di legge è approvato con due modifiche puramente formali proposte dal Relatore.

Su proposta del Governo e del Relatore, la Commissione approva anche i seguenti due articoli aggiuntivi:

#### ART. 2.

« Il secondo comma dell'articolo 8 della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, è sostituito dai seguenti:

Il Regolamento di esecuzione determina i criteri di massima a cui i Comitati Provinciali devono attenersi nel fissare i limiti massimi di ampiezza delle costruzioni.

Il costo massimo a vano delle costruzioni stesse, in ogni Provincia, è stabilito, su proposta del Comitato Provinciale, con deliberazione del Comitato di attuazione approvata dal Ministro dei lavori pubblici.

Ai fini del computo dei vani di ogni alloggio gli accessori sono calcolati come due vani utili. Le eventuali partinenze proprie delle abitazioni rurali non possono in ogni caso superare un quinto del costo dell'alloggio ».

## ART. 3.

« In deroga a quanto disposto dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534, sono devolute alla competenza dei Provveditorati alle opere pubbliche, in attuazione dei programmi deliberati dal Ministro, l'approvazione dei progetti, l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori e tutte le altre attribuzioni, ora spettanti all'Amministrazione centrale del Ministero dei lavori pubblici, per la costruzione di alloggi per la eliminazione delle abitazioni malsane previste dalle leggi 9 agosto 1954, n. 640 e successive integrazioni.

Per le assegnazioni di fondi agli uffici decentrati sono applicabili le disposizioni di cui alla legge 17 agosto 1960, n. 908 ».

Conseguentemente, è anche modificato il titolo che, su proposta del Relatore, assume la seguente nuova formulazione: « Norme integrative e modificative della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, recante norme per la costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli e del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534, recante norme per il decentramento dei servizi del Ministero dei lavori pubblici ».

In fine di seduta la Commissione vota a scrutinio segreto ed approva la proposta di legge n. 4089.

# INDUSTRIA (XII)

#### IN SEDE REFERENTE.

Mercoledi 31 ottobre 1962. — Presidenza del Presidente De' Cocci. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio, Gaspari.

#### PROPOSTA DI LEGGE:

Senatore Angelini Cesare: «Rivalutazione del compenso speciale dovuto al personale tecnico del Corpo delle miniere in virtù della legge 4 novembre 1941, n. 1324 » (Approvata dalla IX Commissione permanente del Senato) (3374).

Il relatore Colleoni ricorda l'iter del provvedimento prospettando la necessità, dopo opportune modifiche del testo, di riproporre alla Commissione Bilancio la richiesta affinché modifichi il suo parere contrario. Solo ove insistesse si potrà riferire all'Assemblea includendo, nella relazione, la motivazione del parere contrario di detta Commissione.

Dopo interventi del Presidente, dei deputati Merenda, Romeo, Biaggi Nullo e del Sottosegretario Gaspari, la Commissione incarica il relatore Colleoni di predisporre il nuovo testo sul quale verrà nuovamente chiesto il parere della V Commissione.

## PROPOSTA DI LEGGE:

RICCIO: « Modificazioni alla legge 24 novembre 1948, n. 1493, e alla legge 11 dicembre 1952, n. 3094, relativo alla indennità per danni alla proprietà industriale negli Stati Uniti d'America » (Parere alla VI Commissione) (2926).

Il Presidente De' Cocci illustra il provvedimento sottolineando il fatto che viene ad ovviare ad alcune incongruenze. Data tale esigenza di giustizia propone di esprimere parere favorevole e sollecitare la competente Commissione.

Dopo intervento del Sottosegretario Gaspari, che ricorda la posizione contraria già assunta dal Governo in altra sede, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

# LAVORO (XIII)

## IN SEDE REFERENTE.

Mercoledi 31 ottobre 1962. — Presidenza del Vicepresidente Zanibelli. — Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, Calvi.

#### DISEGNO DI LEGGE:

Norme in tema di accertamento dei lavoratori agricoli aventi diritto alle prestazioni previdenziali e di accertamento dei contributi unificati in agricoltura » (4117).

Dopo interventi dei deputati Magnani, Repossi, Conte, Nucci, Pucci Ernesto, Gitti e Pucci Anselmo, nonché del Presidente Zanibelli, del Relatore Bianchi Fortunato e del Sottosegretario Calvi, la Commissione approva, con un emendamento di carattere esplicativo presentato dal Relatore, l'articolo 2 che era stato accantonato nella seduta precedente.

Sono altresi approvati, senza emendamenti gli articoli 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 e 12.

L'articolo 8 è approvato con due emendamenti dei deputati Storti ed altri, in forza dei quali sono specificate le province nelle quali hanno validità temporanea, agli effetti delle prestazioni, gli elenchi nominativi dei lavoratori in vigore alla data del 25 giugno 1962 e viene data facoltà al Governo di prorogare, fino ad un termine massimo di due anni, la validità della norma transitoria di cui sopra.

Al termine la Commissione dà mandato al Relatore Bianchi Fortunato di stendere la relazione per l'Assemblea.

Il Presidente si riserva di nominare il Comitato dei Nove.

# IGIENE E SANITÀ (XIV)

# IN SEDE REFERENTE.

Mercoledi 31 ottobre 1962. — Presidenza del Presidente De Maria. — Interviene il Sottosegretario di Stato alla sanità, Santero.

## PROPOSTE DI LEGGE:

« Norme generali per l'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedali » (3396);

CRUCIANI ed altri: « Stato giuridico dei medici ospedalieri » (594);

Sorgi ed altri: « Norme per i concorsi a posti di sanitari ospedalieri » (*Urgenza*) (868);

BUCALOSSI e GENNAI TONIETTI ERISIA: « Disposizioni per il collocamento fuori ruolo dei primari ospedalieri » (1495);

Romano Bruno: « Regolamentazione della carriera e dei concorsi dei medici ospedalieri » (1604);

Senatori Santero ed altri: « Nuovo ordinamento della carriera e della posizione giuridica del personale medico degli ospedali» (Approvata dalla XI Commissione permanente del Senato) (2660);

Longo ed altri: « Norme generali per l'ordinamento sanitario, tecnico ed amministrativo dei servizi degli ospedali pubblici e del personale sanitario » (*Urgenza*) (3999).

Il Relatore Sorgi riferisce sui lavori del Comitato ristretto nominato per l'esame del disegno e delle proposte di legge, illustrando in particolare le modifiche apportate al testo del disegno di legge governativo sia di ordine formale, con la soppressione di molti articoli di natura prettamente regolamentare, sia di ordine sostanziale, con la previsione di un piano ospedaliero regionale, con la indicazione della divisione come unità ospedaliera fondamentale e con alcune modifiche relative allo stato giuridico dei sanitari ospedalieri.

Propone, infine, che la Commissione, tenuto conto che nel nuovo testo del Comitato ristretto è stato soppresso l'articolo 125 del disegno di legge, che prevedeva una delega al Governo, deliberi di chiedere alla Presidenza della Camera il trasferimento del disegno e delle proposte di legge alla propria competenza legislativa.

Dopo interventi del Presidente, dei deputati Ricca, Angelini Ludovico, Barbieri Orazio, Lattanzio e Bucalossi, nonché del Sottosegretario Santero, la Commissione delibera di chiedere alla Presidenza della Camera l'assegnazione del disegno e delle proposte di legge alla propria competenza legislativa.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

# d'inchiesta sui limiti posti alla concorrenza nel campo economico.

MERCOLEDÌ 31 OTTOBRE 1962. — Presidenza del Presidente Dosi.

La Commissione esamina la metodologia delle indagini specifiche e la procedura degli interrogatori non formali.

Intervengono nella discussione, oltre al Presidente Dosi, i deputati Natoli, Giolitti, Schiratti, Lombardi Riccardo, Dal Falco e Busetto.

La Commissione procede, quindi, agli interrogatori del dottor Pirelli e del signor Casaltoli.

L'esposizione del dottor Pirelli si svolge secondo il seguente schema orientativo:

- 1°) Potrebbe dirci quale è la sua visione attuale dell'economia nazionale e quali previsioni fa per il prossimo avvenire?
- 2°) Su quali manifestazioni dirette o indirette delle limitazioni alla concorrenza fermerebbe maggiormente la sua attenzione e quali secondo lei sono le cause di maggior rilievo che ostacolano la concorrenza? Fenomeni di concentrazione industriale, accordi settoriali, politiche aziendali, ecc.?
- 3°) Le aziende che lei dirige in Italia ed all'estero producono una vastissima gamma di prodotti che vanno dai pneumatici, ai

cavi, agli accessori, ai tessuti impermeabilizzati, ecc. Per quali merci esiste sul mercato una concorrenza tale da poter ritenere che la formazione dei prezzi è soltanto o prevalentemente determinata dal giuoco del mercato?

- 4?) Sussistono nel settore della gomma ostacoli legali o di fatto alla concorrenza? L'esistenza di alcuni acquirenti-in posizione di predominio sul mercato (Fabbriche di automobili per i pneumatici ed accessori, industrie elettriche e telefoniche per i cavi, ecc.) determina una distorsione del mercato, provocando una discriminazione nei prezzi?
- 5°) Esistono accordi particolari fra i produttori di generi in gomma?
- 6°) Esistono accordi in campo internazionale fra le imprese che producono pueumatici, cavi, ecc.?
- 7º) Nell'anteguerra esisteva un accordo internazionale fra i paesi produttori di gomma naturale (costituito nel 1934); esistono tutt'ora accordi del genere?
- 8°) Esistono accordi particolari fra i produttori di gomma sintetica?

Rispondendo ai quesiti posti nello schema generale, il dottor Pirelli afferma che in Italia si può ancora guardare all'avvenire con ottimismo sempreché i molti fattori da cui dipende la produttività non diano luogo a squilibri eccessivi. Egli cita fra questi fattori il regime fiscale, il costo del denaro, la disponibilità di capitali e il costo del lavoro. Occorrerà una attenta opera di strategia economica, finanziaria e sociale per mantenere questo equilibrio, ma in particolare sarà necessario che l'attività economica si svolga in quel clima di fiducia che incoraggi gli investimenti, e più in generale, un sereno e laborioso operare.

Sui quesiti più specificamente relativi alla struttura del mercato del settore industriale in cui opera, il dottor Pirelli sottolinea talune esperienze straniere di autoregolazione che vogliono evitare un eccesso di concorrenza. pur lasciando liberi i singoli. Sostiene che in Italia la concorrenza nel settore che lo interessa è molto vivace e resa ancora più operante dalle misure già attuate nell'ambito del Mercato comune europeo. Esistono, è vero, aziende di grandi dimensioni ed una tendenza alla concentrazione, ma questo è reso necessario dai progressi tecnologici e dalle pesanti esigenze di ricerca tecnica che sono la sola garanzia di sviluppo e di resistenza alla competitività nel piano interno e soprattutto internazionale. In particolare afferma che la sua società spende circa 5 miliardi all'anno per la ricerca tecnica.

Dopo di aver affermato che non esistono, o non esistono più, accordi, né interni, né internazionali, per nessuno dei settori di produzione Pirelli, fa cenno, tuttavia, all'esistenza di accordi tecnici a carattere provvisorio per l'introduzione di taluni prodotti in mercati esteri. Questi accordi, in quanto interessanti paesi del Mercato comune, sono stati denunciati alla Commissione della Comunità economica europea ai sensi del Trattato e se saranno oggetto di osservazioni saranno modificati.

Una certa forma di autoregolazione deriva dalle informazioni economiche e dagli sforzi di unificazione tecnica e di miglioramento qualitativo che si realizza nell'ambito delle Associazioni tecnico-economiche di categoria.

Dichiara quindi che non esistono nel settore della gomma ostacoli legali o di fatto alla libera concorrenza anche se esistono diversificazioni dei prezzi nei confronti di particolari categorie di clientela, che sono in rapporto alle caratteristiche qualitative o quantitative delle ordinazioni, e fornisce alcune informazioni relative al cessato accordo internazionale sulla gomma naturale e sui prezzi della gomma sintetica.

Al termine dell'esposizione del dottor Pirelli i deputati Orlandi, Lombardi Riccardo, Natoli, Biaggi Nullo, Adamoli e Busetto, chiedono all'onorevole Presidente di porre all'interrogato ulteriori domande specifiche. Rispondendo a tali quesiti specifici, il dottor Pirelli precisa concetti precedentemente espressi fornendo ulteriori notizie.

In particolare dichiara che per molti prodotti i listini di prezzo sono identici per ogni azienda e che un allineamento non concordato, ma spontaneo, avviene sui prezzi della azienda che decide autonomamente di effettuare i rialzi o i ribassi.

Fornisce anche chiarimenti sullo sviluppo del potenziale finanziario della sua società mettendo in rilievo il significato tecnico ed economico di alcuni aumenti di capitale recentemente effettuati.

Per quanto riguarda il prezzo della gomma sintetica praticato dallo stabilimento di Ravenna dell'A.N.I.C., afferma che erano state date comunicazioni preventive che sarebbero stati rispettati i prezzi internazionali.

L'esposizione del signor Casaltoli si svolge secondo il seguente schema:

- 1º) Quali sono secondo lei, in questo momento, i problemi che interessano maggiormente la categoria dei commercianti?
- 2º) Negli ultimi anni, per effetto dello sviluppo economico che si è verificato nel paese, le aziende commerciali sono aumentate numericamente, con vendite in media costanti, oppure lo sviluppo economico ha prodotto

un aumento del numero delle aziende ed anche del livello medio delle vendite?

- 3º) In una congiuntura nettamente favorevole, ma nel corso della quale si è anche avuta una certa lievitazione dei prezzi, la concorrenza nel settore del commercio è stata ostacolata o favorita?
- 4º) Quali, secondo lei, sono i settori del commercio nei quali il giuoco della concorrenza trova maggiori ostacoli?
- 5°) Vi sono cause particolari di struttura o legali che rendono inoperante la concorrenza in alcuni settori del commercio all'ingrosso?
- 6°) Lei è a conoscenza di accordi particolari fra produttori e venditori intesi a limitare la concorrenza? Se sì, può precisare le modalità di tali accordi e gli effetti che essi hanno sul mercato?

Rispondendo ai quesiti posti nello schema generale, il signor Casaltoli dichiara che il problema che maggiormente interessa i commercianti, in questo momento, è quello del riconoscimento dell'avviamento commerciale. il quale pur essendo problema complesso. deve essere risolto per dare certezza ai commercianti nei loro impegni ed oneri che assumono a lungo termine e per realizzare programmi che facilitino il rinnovamento e l'aggiornamento del nostro apparato distributivo. Anche il rinnovo della legge per il mediocredito alle piccole e medie aziende costituisce una preoccupazione fondamentale della categoria commerciale, accanto a quella di ottenere una nuova, moderna ed adeguata disciplina delle attività commerciali.

Esaminato lo sviluppo delle strutture distributive degli ultimi anni, il signor Casaltoli dichiara che il maggior volume delle vendite è stato in gran parte assorbito dall'aumento delle unità commerciali e degli addetti.

Per quanto riguarda la concorrenza nel settore non risulta al signor Casaltoli la sussistenza di particolari ostacoli o limitazioni: la concorrenza anzi è stata accentuata dalla sempre maggiore liberalizzazione dei traffici, dalla maggiore facilità dei trasporti, dall'introduzione anche in Italia dei super-mercati. Una limitazione alla concorrenza può essere ritrovata nella politica dei prezzi imposti, ma si tratta di una politica che esula dalle volontà della categoria commerciale.

Il signor Casaltoli considera anche che non vi siano cause legali che rendono inoperante la concorrenza nel commercio all'ingrosso: per il settore degli ortofrutticoli, delle carni o del pesce, il commercio all'ingrosso è completamente liberalizzato; per gli altri settori non risulta alcun caso in cui la licenza richiesta dalla legge del 1926 sia stata negata.

Il signor Casaltoli conctude le sue dichiarazioni soffermandosi in un esame del contratto di esclusiva fra industriali produttori e commercianti, giustificandolo nel piano giuridico ed economico, senza negare tuttavia che in qualche caso possa provocare delle limitazioni e ciò quando il rapporto in esclusiva è collegato a posizioni dominanti nel mercato del produttore e del venditore.

Al termine dell'esposizione generale i seguenti deputati chiedono all'onorevole Presidente di rivolgere domande specifiche all'interrogato: Carcaterra, Butlè, Busetto, Galli, Dal Falco e Adamoli.

In risposta ai quesiti formulati il signor Casaltoli, nega che il commercio sia vittima di situazioni monopolistiche imposte dall'industria. Di accordi restrittivi di notevole incidenza gli sembra dover segnalare quello tra la Fiat e la Federconsorzi.

Quanto ai grandi magazzini, rileva che essi costituiscono una forma commerciale nuova, che non può non essere accolla, ma che deve tuttavia essere limitata onde evitare la esclusione dal mercato di tutti i piccoli e medi commercianti. Allo stesso risultato però potrebbero portare cooperative non limitate all'acquisto presso i produttori ove si sostituissero ai commercianti al minuto.

La lievitazione dei prezzi è, in funzione essenzialmente dell'aumento dei costi; per talune merci, anzi, l'aumento dei prezzi al minuto è stato, secondo le ultime risultanze, proporzionalmente minore dell'aumento dei prezzi all'ingrosso.

#### TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Licenziato per la stampa alle ore 23,10.